***Allegato E***

**Contratto di appalto per l’affidamento di servizi analoghi relativi alle attività di assistenza tecnica al POR FSE MARCHE 2014/2020 \_ CIG 7068244378 \_ CUP B79G1700034009 (Rif. contratto stipulato in data 08/07/2014, avente Rep. n. 1266 e registrato in Ancona in data 21/07/2014 al numero 735, serie 1)**

**.**

Atto pubblico amministrativo informatico ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE**

----------oOo----------

L'anno 2017 il giorno …….. (…), del mese di ……………, ad Ancona, presso gli uffici della Regione Marche, siti in Via Gentile da Fabriano,avanti a me dott./dott.ssa ………………………….., Ufficiale Rogante della Regione Marche, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, con decreto del dirigente del Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali n. …………………………, si sono personalmente costituiti:

- il dott./la dott.ssa ……………………………., che interviene in nome e per conto della REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420), quale Dirigente della P.F. Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria, giusta delibera della Giunta regionale n. ………………..;

E

- il dott./la dott.ssa …………………….…, nato/a a …………. il …………. e residente a ………….. in ……………, ………., che interviene in qualità di legale rappresentante della GOURE’ S.r.l. con sede legale in Perugia, Via D. Birago, n. 65, C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 02465680540

Detti comparenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto e all’uopo.

PREMETTONO:

**che** con decreto del dirigente della P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE n. 176/POC del 08/11/2013 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica al POR FSE della Regione Marche per un periodo di mesi 36 (trentasei), per un importo complessivo di base pari ad Euro 421.600,00 oltre IVA a norma di legge;

**che** il servizio è stato definitivamente aggiudicato, con decreto del dirigente della P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE n. 59/POC del 05/05/2014, alla ditta **GOURE’ S.r.l.** con sede legale in Perugia, Via D. Birago, n. 65, C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 02465680540 per un importo netto di Euro 263.500,00 IVA esclusa;

**che** il relativo contratto di appalto è stato stipulato tra le parti in data 08/07/2014, avente Rep. n. 1266 e registrato in Ancona in data 21/07/2014 al numero 735, serie 1, con scadenza contrattuale fissata in mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di consegna delle prestazioni sotto riserva di legge (19/05/2014);

**che** tra le opzioni previste nel bando di gara a procedura aperta è stata espressamente contemplata quella relativa alla facoltà di ricorrere, per la S.A., a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento, allo stesso operatore economico, di servizi analoghi, sotto il profilo tecnico e funzionale, a quelli oggetto del contratto principale di cui in precedenza;

**che** con decreto del dirigente della P.F. Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria n……. del …………………è stata pertanto avviata, ricorrendone i presupposti di legge, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, perla ripetizione di servizi analoghi relativi alle attività di assistenza tecnica al POR FSE MARCHE 2014/2020, di cui al decreto di aggiudicazione n. 59/POC del 05/05/2014. Importo a base di gara Euro ……………………………. (IVA esclusa) – CIG …………………. e un importo per oneri per la sicurezza pari a zero;

che con decreto del dirigente della P.F. Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria n……………. del ………… l’appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato ditta GOURE’ S.r.l. con sede legale in Perugia, Via D. Birago, n. 65, C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 02465680540 per un importo netto di Euro ………………….. IVA esclusa (…………………….………………………………/00);

*che il dirigente della P.F. Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria con proprio decreto n……… del ……………., ha previsto l’esecuzione anticipata del contratto, per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 302, comma 3, D.P.R. 207/2010 e che, in data ………… è stato redatto verbale di avvio del servizio, nelle forme e con i limiti previsti dal suddetto decreto ………, con avvio a decorrere dal ………… e che tale verbale è depositato agli atti della P.F.o procedente con segnatura di protocollo …………… del ……… ;*

che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006;

che è stato pubblicato l’avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006;

che il codice identificativo della gara (CIG) è il n………………….;

che, come risulta dal suddetto decreto di avvio della procedura di gara, non si rende necessario redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze, prescritto dal decreto legislativo n. 81/2008;

che, le parti mi dichiarano che è stato acquisito agli atti il DURC ed è regolare e che tutti gli atti sopra menzionati risultano loro ben noti e che agli stessi intendono fare riferimento e che, pertanto, si intendono integralmente recepiti, anche se non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto dispiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l’approvazione degli atti di attestazione di regolare esecuzione secondo la disciplina del presente atto medesimo.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

La seguente documentazione è allegata in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

Allegato “A”: atto comprovante l’identità e i poteri dell’imprenditore;

Allegato “B”: offerta tecnica ed economica affidataria;

Allegato “C”: cauzione definitiva.

Il presente atto è regolato gerarchicamente:

1. dalle clausole del presente atto;
2. dalle disposizioni del disciplinare di gara;
3. dall’offerta aggiudicataria;
4. dalle norme di contabilità della Regione Marche;
5. dalle norme speciali sugli appalti delle pubbliche amministrazioni;
6. dal codice civile.

ARTICOLO 2

Ambito soggettivo

Ai fini dell’esecuzione del presento atto, si intende per:

1. S.A., la struttura regionale denominata “P.F. Bilancio e Programmazione Nazionale Comunitaria” (in seguito S.A.);
2. Appaltatore, la società denominata GOURE’ S.r.l., con sede di Perugia, Via D. Birago n. 65;
3. Offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del decreto di aggiudicazione definitiva;
4. Responsabile Unico della Procedura, il dott. ……………………………………, dirigente della “P.F. Bilancio e Programmazione Nazional e Comunitaria” ;
5. Direttore dell’esecuzione : il dott. ………………………………………………………………

L’appaltatore potrà indicare, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipulazione del presente atto, tra le proprie risorse, un Rappresentante al quale la S.A., nella persona del RUP, possa far riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza dovrà risultare da apposito mandato conferito per atto pubblico depositato presso la S.A. In presenza di tale mandato, l’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Nel caso in cui l’appaltatore proceda alla sostituzione del rappresentante senza la preventiva valutazione e autorizzazione della S.A., questa si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’appaltatore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla garanzia fideiussoria di cui al presente atto di importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

ARTICOLO 3

Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Ambito oggettivo

La Regione Marche, come sopra rappresentata, affida alla società GOURE’ S.r.l., con sede di Perugia, Via D. Birago n. 65, C.F., Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 02465680540, che accetta, i servizi relativi alle attività di assistenza tecnica al POR FSE 2014/2020, nel rispetto delle disposizioni specifiche di cui al Capitolato Tecnico e al Disciplinare di Gara, non a tutti agli atti richiamati.

Corrispettivo

Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l’esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro …………….(Euro …………………/00), al netto di IVA.

Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’appaltatore dall’esecuzione del presente atto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la S.A., sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L’appaltatore non potrà vantare diritto o altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente Contratto

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Varianti

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso di esecuzione nei limti stabiliti dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora nel corso dell’esecuzione del presente atto occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione, l’appaltatore è tenuto ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza dek quinto del corrispettivo.

Al di là di questo limite. L’appaltatore ha diritto alla risoluzione contrattuale e al pagamento delle prestazioni eseguite, secondo i termini del presente atto.

Ove l’appaltatore non si avvalga del diritto alla risoluzione, è obbligato ad assoggettarsi all’aumento o alla diminuzione.

La S.A. può sempre ordinare l’esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.

L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo.

ARTICOLO 4

Luogo ed orario di esecuzione

Il luogo di esecuzione del servizio è la sede della S.A. Le attività da svolgere non richiedono la costante presenza dell’appaltatore presso gli uffici della S.A., ma il servizio può essere fornito nella sede operativa di appartenenza dello stesso, salvo richieste specifiche di presenza da parte della S.A. L’appaltatore deve tuttavia assicurare la presenza in loco del gruppo di lavoro previsto per lo svolgimento del servizio per il numero di giornate indicato nell’offerta affidataria.

ARTICOLO 5

Durata, avvio dell’esecuzione, proroghe e sospensioni

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori ed ha termine con la verifica di conformità, secondo la disciplina del presente atto medesimo.

L’avvio dell’esecuzione del contratto è disposta dal responsabile della procedura, sulla base di apposito verbale, di norma il giorno stesso la stipula del contratto.

L’appaltatore qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della S.A..

La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal responsabile unico per la procedura entro 30 (trenta) giorni solari dal suo ricevimento.

In nessun caso il presente atto può intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato o prorogato oltre il predetto termine di durata.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente atto procedano utilmente a regola d'arte, la S.A. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni.

La sospensione è disposta nei casi e con le modalità stabilite dall’art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che la hanno determinata.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione, senza che la S.A. abbia disposto la ripresa, può diffidare la S.A. stessa per iscritto perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter promuovere apposito contenzioso, secondo la disciplina vigente, inteso a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il responsabile unico della procedura può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni nei limiti e con gli effetti che seguono.

In tali ipotesi, il responsabile unico per la procedura determina il momento in cui sono venute le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno indotto alla sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dal presente atto per l'esecuzione dell’intero servizio affidato, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del presente atto senza indennità. Se la S.A. si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni caso di sospensione, l'appaltatore compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile unico per la procedura entro 5 (cinque) solari giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è indicato lo stato di avanzamento delle prestazioni, le prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e tutto ciò che possa essere adottato affinché alla ripresa le prestazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Nel verbale di ripresa è anche indicato il nuovo termine contrattuale di ultimazione delle prestazioni.

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Alla sospensione parziale si applica quanto previsto dal presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni solari determinato dal prodotto dei giorni solari di sospensione per il rapporto tra il corrispettivo delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e il corrispettivo totale delle prestazioni previsto nello stesso periodo secondo il progetto esecutivo redatto e consegnato dall’appaltatore in base al presente atto.

Salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo, per la sospensione dell’esecuzione del presente atto, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal presente atto per l'esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 6

Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla S.A. per legge.

L’appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l’appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l’appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della S.A. assumendosene ogni relativa alea.

L’appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla S.A. di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla S.A.;

f) comunicare tempestivamente alla S.A. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre alla S.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;

h) manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazionedei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della S.A., dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la S.A. stessa; peraltro, l’appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della S.A. continueranno ad essere utilizzati dal relativo personale o da terzi autorizzati.

L’appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della S.A. o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L’appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla S.A. o da terzi autorizzati.

L’appaltore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici della S.A. nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del l’appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

L’appaltatore si obbliga a consentire alla S.A. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla S.A.

L’appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla S.A. di ciascuna circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L’appaltatore prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della S.A.

Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione del presente atto.

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la S.A., fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione.

ARTICOLO 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L’appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

ARTICOLO 8

Diritti di proprietà

La S.A. acquisisce la piena proprietà di tutto il materiale prodotto durante lo svolgimento delle attività e i relativi atti che siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.

Prima di tale approvazione, tutti i rischi relativi ai servizi prestati saranno a carico dell’appaltatore anche nell’ipotesi di detenzione degli stessi da parte della S.A.

ARTICOLO 9

Controlli

La S.A. potrà effettuare appositi controlli (oltre alla verifica finale) relativamente ai prodotti e/o servizi prestati oggetto del presente atto, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato speciale di appalto o nell’offerta presentata dall’appaltatore.

ARTICOLO 10

Garanzie

L’appaltatore garantisce la piena proprietà dei servizi oggetto del presente atto, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’appaltatore anche per il fatto del terzo, intendendo la S.A. restare estranea ai rapporti tra l’appaltatore ed eventuali soggetti terzi prestatori di servizi e/o prodotti componenti il servizio oggetto del presente atto.

La S.A. e l’appaltatore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 del codice civile decorreranno dalla data di approvazione degli atti di verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell’appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la S.A., fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell’articolo 1456 c.c..

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, l’appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria pari al \_\_% dell’importo del corrispettivo per l’esecuzione del presente atto.

Le parti mi dichiarano che la suddetta Polizza Fidejussoria, che è stata costituita presso……., agenzia n. ….., di……….., per la somma di …….……., è conservata in originale agli atti del P.F. Bilancio e Programmazione Nazionale Comunitaria ed è regolare.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 75 dello stesso D. Lgs. n. 163/2006.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei documenti, in originale od in copia autentica, attestanti l'avvenuta progressiva esecuzione secondo la disciplina del presente atto.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la disciplina del presente atto riguardante la verifica di conformità.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, secondo la disciplina del presente atto.

La garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della S.A. a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c. c., nascenti dall’esecuzione del presente atto.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la S.A., fermo restando quanto espressamente previsto nel presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.A..

Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.A..

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la S.A. ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 11

Espletamento della prestazione e verifica di conformità

L’appaltatore deve eseguire il servizio oggetto del presente atto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato speciale d’appalto, nella Offerta tecnica e nella Offerta economica presentata.

L’appaltatore deve dare inizio alle attività oggetto del presente atto entro …...……. giorni solari dalla relativa stipulazione

Le attività oggetto del presente atto devono essere ultimate entro il termine di mesi 36 decorrenti dalla predetta data di inizio ed espletate con le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico.

L’intero servizio affidato ed acquisito è soggetto a due verifiche di conformità in corso di esecuzione con cadenza annuale e a una verifica di conformità finale, secondo le disposizioni che seguono.

La verifica di conformità ha lo scopo di verificare e certificare che la prestazione complessiva oggetto del presente atto sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le disposizioni tecniche prestabilite, in conformità del presente atto e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

La verifica di conformità ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla documentazione di accettazione e da quella giustificativa degli acconti corrisposti secondo i termini del presente atto, corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità, e che gli oneri posti a carico dell'appaltatore siano stati espletati tempestivamente e diligentemente.

La verifica comprende anche l'esame del contenzioso promosso dall’appaltatore, sul quale non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa.

La S.A., entro 30 (trenta) giorni solari dalla data dell’ultimo stato di avanzamento lavori, attribuisce l'incarico di verifica conformità ad un soggetto di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia della prestazione.

L’organo di verifica è nominato dalla S.A. all'interno delle proprie strutture. Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile unico della procedura, l'incarico è affidato a soggetti esterni.

Se l’appaltatore e, per esso, l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di conformità, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla S.A. e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

Il responsabile unico della procedura ha l'obbligo di presenziare alle visite di verifica di conformità.

La verifica deve essere ultimata non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di espletamento della prestazione disciplinato dal presente atto.

Del prolungarsi delle operazioni di verifica di conformità rispetto al termine di cui sopra e delle relative cause l’organo di verifica trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile unico della procedura, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

Nel caso di ritardi attribuibili all’organo di verifica di conformità, il responsabile unico della procedura, assegna un termine non superiore a 30 (trenta) giorni solari per il completamento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale, propone alla S.A. la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell’organo di verifica per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Delle visite di verifica di conformità sono redatti singoli processi verbali.

I processi verbali, *sia in corso di esecuzione che finale*, oltre che dall’organo di verifica di conformità e dall'appaltatore, sono firmati dal responsabile unico della procedura e da chiunque intervenuto.

Riscontrandosi nella visita di verifica di conformità difetti o mancanze riguardo alla prestazione eseguita tali da renderla assolutamente inaccettabile, l’organo di verifica rifiuta l'emissione del certificato di verifica di conformità e procede a termini del presente atto.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l’organo di verifica di conformità prescrive specificatamente le attività da porre in essere, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che, da apposita dichiarazione del responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le attività prescrittegli, ferma restando la facoltà dell’organo di verifica di conformità di procedere direttamente alla relativa verifica.

Se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la utilizzabilità della prestazione, l’organo di verifica determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Ove l’organo di verifica riscontri prestazioni meritevoli di verifica di conformità, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di verifica di conformità e ne riferisce al responsabile unico della procedura, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile unico della procedura trasmette la comunicazione e le proposte dell’organo di verifica, con proprio parere, alla S.A.**.**

L'eventuale riconoscimento delle prestazioni non autorizzate fatta dal responsabile unico della procedura non libera il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Ultimate le operazioni di cui sopra, l’organo di verifica, *qualora* *ne ravvisi i presupposti*, emette il *relativo certificato* che deve contenere:

a ) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi alla prestazione oggetto del presente atto;

b ) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;

c ) il certificato di verifica di conformità.

Nel certificato l’organo di verifica di conformità:

a ) riassume per sommi capi l’eventuale costo della prestazione indicando specificamente le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni dallo stesso apportate;

b ) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla S.A. per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa S.A. per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento della prestazione;

**c** ) dichiara, salve le rettifiche che può apportare la S.A., il conto liquido dell'appaltatore e la *conformità* della prestazione e sotto quali condizioni.

Nel caso in cui l’organo di verifica ritiene la prestazione non (verificabile), *(non ravvisi i presupposti per l’emissione del relativo certificato)* ne informa la S.A. trasmettendo, tramite il responsabile unico della procedura, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui sopra.

Il responsabile unico della procedura trasmette il certificato di verifica di conformità all’appaltatore per la sua accettazione.

L’appaltatore deve firmare il certificato nel termine di 20 (venti) giorni solari dal ricevimento. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

L’organo di verifica riferisce al responsabile unico della procedura sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l’organo di verifica trasmette al responsabile unico della procedura, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

a ) i processi verbali delle visite;

b ) le proprie relazioni;

c ) il certificato di verifica di conformità;

d) il certificato del responsabile unico della procedura per le correzioni ordinate dall’organo di verifica di conformità;

e ) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di verifica di conformità.

L’organo di verifica di conformità restituisce al responsabile unico della procedura tutti i documenti acquisiti.

La S.A: preso in esame l'operato e le deduzioni dell’organo di verifica effettua la revisione contabile degli atti e decreta entro 60 (sessanta) giorni solari sull'ammissibilità del certificato di verifica di conformità e sulle domande dell'appaltatore.

I decreti della S.A. sono notificate all'appaltatore.

Alla data di emissione del certificato di verifica di conformità si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dal codice civile, allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte dal presente atto.

Si procede al pagamento della rata di saldo non oltre i 60 (sessanta) giorni solari successivi all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni ai sensi del codice civile.

Finché non è intervenuta l'approvazione del certificato di verifica di conformità, la S.A. ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di conformità.

ARTICOLO 12

Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito dell’emissione di corrispondente fatturazione, da parte dall’appaltatore, successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della S.A., secondo la disciplina del presente atto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto e alo stato di avanzamento delle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

La S.A. il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, relativo all’appaltatore e agli eventuali suoi contraenti, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 207/2010.

Il DURC dovrà essere richiesto:

* + 1. per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;
		2. per il certificato di “verifica di conformità” e il pagamento del saldo finale.

Nelle predette ipotesi, ai sensi dell’art. 4 del citato DPR n. 207/010, in caso di documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico della procedura trattiene del certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla S.A. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione, da parte della S.A. del certificato di “verifica di conformità”, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 207/2010, In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del sub contraente, il responsabile unico della procedura invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la S.A. può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al sub contraente inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006.

I predetti pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico della procedura e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui trattasi, il responsabile unico della procedura provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, lo stesso propone la risoluzione del presente atto ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.

Le fatture dovranno essere intestate alla Regione Marche – PF Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria, Via Tiziano n 44, 60125 ANCONA, P. IVA 00481070423, e spedite per la liquidazione allo stesso indirizzo.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata come segue:

* un primo acconto pari al 10% (dieci per cento) dopo la presentazione del piano di lavoro
* pagamenti quadrimestrali
* il saldo pari al 5% (cinque per cento) dopo l’avvenuta verifica di conformità.

La S.A. si obbliga ad effettuare tutti i pagamenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione, da parte dell’appaltatore, delle relative fatture.

Gli importi si intendono al lordo di eventuali penali, riserve e della ritenuta dello 0.50% prevista dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010.

L’importo delle fatture verrà liquidato secondo le coordinate bancarie indicate dall’appaltatore quale conto dedicato ancorché in via non esclusiva in base all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136 del 13/08/2010 di seguito riportate.

Il pagamento darà eseguito mediante accredito diretto presso sul conto corrente intestato a GOURE’ S.r.l. Codice IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, su cui, secondo quanto indicato dall’appaltatore, potrà operare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla S.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il termine per la liquidazione del saldo è sospeso dalla contestazione da parte del responsabile unico della procedura, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 della Legge n. 248/2006.

Le fatture emesse dall’appaltatore ai fini del presente articolo, costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall’appaltatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D. Lgs . 163/2006.

Resta tuttavia inteso che in nessun caso l’appaltatore potrà sospendere l’esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell’atto medesimo.

Qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte della S.A..

ARTICOLO 13

Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A., ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L’appaltatore di impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, art. 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., l’immediata risoluzione dell’affidamento.

Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: ……………………….

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: ……………………….

Entrambi i codici dovranno essere espressamente riportati nelle fatture presentate pena la irricevibilità delle stesse.

ARTICOLO 14

Subappalto

L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto *ovvero* intende affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto

ARTICOLO 15

Penali

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo. L’applicazione della penale riguarda ogni termine che la S.A. assegna all’appaltatore ai sensi del presente atto.

La S.A. potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l’entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 percento del corrispettivo contrattuale, vengono avviate le procedure di risoluzione previste dal presente atto. La penale è comminata su richiesta del responsabile unico della procedura.

É ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della S.A.. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la S.A. su proposta del responsabile del procedimento.

ARTICOLO 16

Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della S.A., di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile unico della procedura propone alla S.A., in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, l’opportunità di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di comportamenti dell'appaltatore che si concretizzano in grave inadempimento alle obbligazioni del presente atto tale da compromettere la buona riuscita della prestazione assunta, il responsabile unico della procedura redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente che devono essere accreditate all'appaltatore e formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per la presentazione delle proprie contro deduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dispone la risoluzione del presente atto.

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione della prestazione ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del “progetto esecutivo”, viene assegnato all’appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 15 giorni solari, per compiere le prestazioni in ritardo, e vengono inoltre date le prescrizioni ritenute necessarie.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, la S.A. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico della procedura.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico della procedura, delibera la risoluzione del presente atto.

Il responsabile unico della procedura, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni solari, che il direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, e la relativa presa in consegna.

Contestualmente all’avvio del procedimento di risoluzione, la S.A. provvede alla nomina dell’organo di verifica di conformità, ancorché il presente atto preveda la disciplina di attestazione della regolare esecuzione.

Qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante delibera la risoluzione del presente atto.

Contestualmente all’avvio del procedimento di risoluzione, la S.A. provvede alla verifica per accertare:

1) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;

2) la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste ed autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla S.A. ai sensi delle suddette disposizioni, l'appaltatore deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa S.A..

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la S.A. provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

La S.A., in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il subentro del nuovo operatore economico, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, pari all'uno per cento del corrispettivo del presente atto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del presente atto, l’appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire alla S.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

Rimane salvo quanto previsto nel bando di gara in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la S.A. acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la S.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l’appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’appaltatore;

b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l’appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell’atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.A.;

f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la S.A., ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

h) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’appaltatore ha diritto al pagamento da parte della S.A. delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.

ARTICOLO 17

Recesso

La S.A. ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la S.A. prende in consegna le prestazioni ed effettua la verifica di conformità.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la S.A. che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa S.A. potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’appaltatore con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla S.A. a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dell’esecuzione prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'appaltatore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati dal direttore dell’esecuzione e deve mettere i relativi spazi a disposizione della S.A. nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L’appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l’appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della S.A..

La S.A. può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

ARTICOLO 18

Danni e responsabilità civile

L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’appaltatore stesso quanto della S.A. o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa, che le parti mi dichiarano essere conservata agli atti in copia ed essere regolare, a beneficio anche della S.A., a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente atto. In particolare, detta polizza tiene indenne la S.A., ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l’appaltatore possa arrecare alla S.A., ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente atto.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato, in riferimento alla R.C. connesse ai prodotti finiti.

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la S.A., e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata dall'appaltatore a fronte del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 19

Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell’atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la S.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto

ARTICOLO 20

Brevetti industriali e diritti d’autore

L’appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l’appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la S.A. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti della S.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la S.A. è tenuta ad informare prontamente per iscritto l’appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della S.A. essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ARTICOLO 21

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’appaltatore e la S.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

**ARTICOLO 22**

**Trattamento dei dati personali**

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

La Regione Marche, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Marche, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall’appaltatore alla Regione Marche avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d.lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

\*\*\*

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Scritto sotto la mia direzione con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su pagine \_\_\_\_\_ oltre la presente e redatto nella forma di atto pubblico informatico nel rispetto della disciplina di cui all’art. 11 comma 13 del D.lgs. n. 12 aprile 2005, n. 163, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante mediante dispositivo di firma digitale unitamente agli allegati\_\_\_\_\_\_\_\_.

Di tutti gli allegati al presente contratto è stata omessa la lettura per concorde volontà delle parti che me ne hanno dato dispensa, avendomi le stesse dichiarato di averne preso esatta conoscenza.

 **REGIONE MARCHE GOURE’ S.r.l.**

**P.F. Bilancio e Programmazione Nazionale Il legale rappresentante**

**e Comunitarie - IL DIRIGENTE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il presente atto si compone di numero quindici facciate dattiloscritte per intero.

|  |
| --- |
|  L’UFFICIALE ROGANTE DELLA REGIONE MARCHE (dott.ssa ………….) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |